



**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

## **Comune di Ossana**

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 4 del 20 aprile 2021**

#### **PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI**

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di riaccertamento ordinario parziale dei residui;
- visto il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul [sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali](#);

#### **Presenta**

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di "riaccertamento ordinario parziale dei residui" del COMUNE DI OSSANA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Tione di Trento, 20 aprile 2021

**L'ORGANO DI REVISIONE**  
**Roberto Tonezzer - Revisore Unico**

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)



**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

**COMUNE DI OSSANA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

Oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui"

Il revisore dei conti del Comune di Ossana, nominato per il triennio 2020- 2022, ha provveduto in data 20 aprile 2021 ad esprimere il previsto parere in merito alla deliberazione di :

**"Riaccertamento parziale ordinario parziale dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 – art. 3 comma 4 Dec. Lgs. 23.06.2011, n. 118."**

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Considerato che l'operazione di riaccertamento consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 1° gennaio 2021;
- b) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non scadute alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile;
- c) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2021, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera



**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

- b), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere a) e b);
- d) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2021, del bilancio pluriennale 2021-2023, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera b). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2021, 2022 e 2023 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- e) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico;
- f) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità;

Vista la deliberazione consigliere n. 13 del 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023;

Ricevuta la bozza di proposta di delibera della Giunta comunale e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento dei residui dalle citate disposizioni di legge e in particolare:

- La determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2021-2023 a seguito del riaccertamento dei residui alla data del 1° gennaio 2021 è la seguente;

<b>PARTE CORRENTE</b>	
Residui passivi al 01.01.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Residui attivi al 01.01.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2021</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>PARTE CAPITALE</b>	
Residui passivi al 01.01.2020 cancellati e reimputati	€ 1.090.590,99
Residui attivi al 01.01.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2021</b>	<b>€ 1.090.590,99</b>



**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

- Le variazioni del bilancio di previsione 2020 - 2022;

	Competenza 2021	2022	2023
fondo pluriennale vincolato corrente	€ 0,00	-	-
fondo pluriennale vincolato c/capitale	€ 1.090.590,99	-	-
avanzo di amministrazione	-	-	-
Titolo I	-	-	-
Titolo II	-	-	-
Titolo III	-	-	-
Titolo IV	€ 2.377.784,33	-	-
Titolo V	-	-	-
Titolo VI	-	-	-
Titolo VII	-	-	-
Titolo IX	-	-	-
<b>Totale variazioni Entrate</b>	<b>€ 3.468.375,32</b>	-	-
Titolo I		-	-
Titolo II	€ 3.468.375,32	-	-
Titolo III	-	-	-
Titolo IV	-	-	-
Titolo V	-	-	-
Titolo VII	-	-	-
<b>Totale variazioni Spese</b>	<b>€ 3.468.375,32</b>	-	-

e

- Viste le variazioni finalizzate alla definizione del FPV di parte corrente e di parte capitale poste in atto a carico del Bilancio 2020;



**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

- Preso atto che tale provvedimento è finalizzato alla riallocazione temporale nel rispetto del principio della esegibilità delle entrate e spese di bilancio 2021 – 2023 per il FPV di parte corrente e il FPV di parte capitale;
- Accertato come l'amministrazione abbia adottato tale provvedimento con le finalità di rendere utilizzabile in forma più completa le risorse disponibili per il Bilancio 2021 – 2023, anche attraverso le opportune variazioni di bilancio sia per l'entrata che per la spesa con regolare allocazione delle risorse e delle uscite temporalmente collocabili nell'esercizio 2021 e definizione dei nuovi stanziamenti del P.E.G. 2021;
- Preso atto che l'amministrazione ha provveduto alla ricognizione parziale dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 con conseguente eliminazione delle insussistenze e delle inesigibilità operando altresì le conseguenti variazioni allo stanziamento per l'esercizio 2020, ad esclusione della cassa;
- Visto il disposto del comma 5 bis lettera e) dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

#### **ESPRIME**

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del T.U.E.L., parere favorevole all'adozione da parte della Giunta comunale della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

Tione di Trento, 20 aprile 2021

L'ORGANO DI REVISIONE  
Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)



**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

## **Comune di Ossana**

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 4 del 20 aprile 2021**

#### **PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI**

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di riaccertamento ordinario parziale dei residui;
- visto il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul [sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali](#);

#### **Presenta**

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di "riaccertamento ordinario parziale dei residui" del COMUNE DI OSSANA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Tione di Trento, 20 aprile 2021

**L'ORGANO DI REVISIONE**  
**Roberto Tonezzer - Revisore Unico**

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)



**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

**COMUNE DI OSSANA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

Oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui"

Il revisore dei conti del Comune di Ossana, nominato per il triennio 2020- 2022, ha provveduto in data 20 aprile 2021 ad esprimere il previsto parere in merito alla deliberazione di :

**"Riaccertamento parziale ordinario parziale dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 – art. 3 comma 4 Dec. Lgs. 23.06.2011, n. 118."**

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Considerato che l'operazione di riaccertamento consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 1° gennaio 2021;
- b) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non scadute alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile;
- c) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2021, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera



**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

- b), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere a) e b);
- d) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2021, del bilancio pluriennale 2021-2023, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera b). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2021, 2022 e 2023 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- e) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico;
- f) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità;

Vista la deliberazione consigliere n. 13 del 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023;

Ricevuta la bozza di proposta di delibera della Giunta comunale e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento dei residui dalle citate disposizioni di legge e in particolare:

- La determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2021-2023 a seguito del riaccertamento dei residui alla data del 1° gennaio 2021 è la seguente;

<b>PARTE CORRENTE</b>	
Residui passivi al 01.01.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Residui attivi al 01.01.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2021</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>PARTE CAPITALE</b>	
Residui passivi al 01.01.2020 cancellati e reimputati	€ 1.090.590,99
Residui attivi al 01.01.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2021</b>	<b>€ 1.090.590,99</b>





**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

- Le variazioni del bilancio di previsione 2020 - 2022;

	Competenza 2021	2022	2023
fondo pluriennale vincolato corrente	€ 0,00	-	-
fondo pluriennale vincolato c/capitale	€ 1.090.590,99	-	-
avanzo di amministrazione	-	-	-
Titolo I	-	-	-
Titolo II	-	-	-
Titolo III	-	-	-
Titolo IV	€ 2.377.784,33	-	-
Titolo V	-	-	-
Titolo VI	-	-	-
Titolo VII	-	-	-
Titolo IX	-	-	-
<b>Totale variazioni Entrate</b>	<b>€ 3.468.375,32</b>	-	-
Titolo I		-	-
Titolo II	€ 3.468.375,32	-	-
Titolo III	-	-	-
Titolo IV	-	-	-
Titolo V	-	-	-
Titolo VII	-	-	-
<b>Totale variazioni Spese</b>	<b>€ 3.468.375,32</b>	-	-

e

- Viste le variazioni finalizzate alla definizione del FPV di parte corrente e di parte capitale poste in atto a carico del Bilancio 2020;



**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

- Preso atto che tale provvedimento è finalizzato alla riallocazione temporale nel rispetto del principio della esegibilità delle entrate e spese di bilancio 2021 – 2023 per il FPV di parte corrente e il FPV di parte capitale;
- Accertato come l'amministrazione abbia adottato tale provvedimento con le finalità di rendere utilizzabile in forma più completa le risorse disponibili per il Bilancio 2021 – 2023, anche attraverso le opportune variazioni di bilancio sia per l'entrata che per la spesa con regolare allocazione delle risorse e delle uscite temporalmente collocabili nell'esercizio 2021 e definizione dei nuovi stanziamenti del P.E.G. 2021;
- Preso atto che l'amministrazione ha provveduto alla ricognizione parziale dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 con conseguente eliminazione delle insussistenze e delle inesigibilità operando altresì le conseguenti variazioni allo stanziamento per l'esercizio 2020, ad esclusione della cassa;
- Visto il disposto del comma 5 bis lettera e) dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

#### **ESPRIME**

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del T.U.E.L., parere favorevole all'adozione da parte della Giunta comunale della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

Tione di Trento, 20 aprile 2021

**L'ORGANO DI REVISIONE**  
Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)